

REGOLAMENTO (CEE) N 3831/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per i prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980;

considerando che il ruolo positivo svolto dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED; che, in questa stessa sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e che bisogna prorogarne, in conseguenza, la durata oltre il periodo iniziale; che una revisione globale di detto sistema è iniziata nel 1990;

considerando che in attesa dei risultati di questa revisione, sembra opportuno, previ taluni adattamenti richiesti delle circostanze esterne, prorogare nel 1991 a titolo temporaneo, lo schema delle preferenze generalizzate applicate nel 1990;

considerando che la Comunità ha pertanto deciso di applicare le preferenze tariffarie generalizzate nel quadro delle conclusioni concordate in seno alla CNUCED conformemente all'intenzione manifestata, in particolare, in seno a detto comitato, dal complesso dei paesi che concedono preferenze;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva, totale o parziale, che conserva la possibilità di correggere le

situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) in conseguenza della sua applicazione;

considerando che la Comunità, nel prorogare il suo schema di preferenze tariffarie generalizzate per un secondo decennio (1981-1990), ha deciso di modificare una delle caratteristiche fondamentali di detto schema allo scopo di consentire ai paesi beneficiari un accesso più equo ai vantaggi preferenziali; che, a tale scopo, la Comunità ha deciso di applicare un trattamento preferenziale che tenga conto della situazione particolare di ciascuno dei beneficiari e di ricorrere ad un sistema di limitazione tariffaria individuale per taluni prodotti sensibili; che i paesi meno progrediti sono stati esclusi dal sistema di limitazione; che, pertanto, gli adeguamenti annuali dello schema comunitario rispondono, essenzialmente, al duplice imperativo della differenziazione dei vantaggi preferenziali e della semplificazione; che l'identificazione dei prodotti e dei paesi da trattare selettivamente viene effettuata in funzione della sensibilità dei settori e della situazione del mercato comunitario dei prodotti in questione, nonché tenendo conto del grado di sviluppo industriale e del livello di competitività di questi paesi;

considerando che i prodotti industriali soggetti al trattamento preferenziale sono i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 della tariffa doganale comune, ad eccezione dei prodotti:

- di cui al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
- ripresi nella lista dei prodotti di base nell'allegato II, parte I,
- che beneficiano dell'esenzione dei dazi a titolo generale nella tariffa doganale comune;

considerando che la limitazione tariffaria sopramenzionata deve essere applicata con modalità differenziate ai prodotti dell'allegato I, mediante, da un lato, importi fissi a dazio nullo per i prodotti originari dei paesi più competitivi e, dall'altro, massimali per i prodotti del suddetto allegato originari di altri paesi meno competitivi;

considerando che i prodotti dell'allegato II debbono essere sottoposti ad una sorveglianza a fini essenzialmente statistici;

(1) Parere reso il 18/19 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).